



Consiglio Regionale Marche
Registro Unico Assemblea Legislativa

REGISTRATA

0007831/13/11/2024
|CRMARCHE|A



ORDINE DEL GIORNO N. 50/24
N° 50/24

Gruppo assembleare Partito Democratico

Al Presidente del
Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche
SEDE

ORDINE DEL GIORNO
alla Proposta di legge n. 268/24 “Rendiconto generale della Regione per l'anno 2023”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

Vista la Proposta di legge n. 268/24 “Rendiconto generale della Regione per l'anno 2023”;

Ascoltata la discussione in Aula sulla proposta;

Letti e ribaditi:

- i rilievi della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per le Marche rassegnati nelle Relazioni allegate al giudizio di parificazione reso con decisione pronunciata nell'udienza del 26/09/2024;

Evidenziati:

- in particolare:

a) i rilievi riguardanti l'istituzione di ATIM, di cui alla legge regionale 13 dicembre 2021 n. 35, da intendersi riportati e trascritti;

b) i rilievi riguardanti sia l'istituzione della figura del Sottosegretario, di cui alla legge statutaria 9 giugno 2023 n. 9, e sia la disciplina di detta figura, di cui alla legge regionale 30 novembre 2023 n. 20, da intendersi riportati e trascritti;

c) i rilievi riguardanti il Centro Agro-Alimentare Piceno SpA (CAAP), di cui alla l.r. n. 1/2022 e alla DGR n. 1686 del 30/12/2021, da intendersi riportati e trascritti;

Dato atto che:

- le leggi regionali richiamate arrecano un *vulnus* permanente ai principi cardine dell'Ordinamento in materia di spesa pubblica, che il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali deve invece tendere a salvaguardare e valorizzare;

- invero, i suindicati assetti normativi regionali, anche per le puntuali censure della Corte dei Conti, generano oneri in violazione delle politiche di contenimento di spesa e del principio del coordinamento della finanza pubblica, peraltro, in un contesto di riferimento nel quale le previsioni legislative statali hanno posto nel tempo rigidi limiti alle spese, anche nei confronti delle Regioni attraverso il legittimo esercizio della potestà legislativa statale attuato proprio allo scopo del *“coordinamento della finanza pubblica”*;

Considerato che:

- gli insistenti e puntuali rilievi della Corte dei Conti - alcuni, peraltro, declinati anche nella Relazione annessa alla decisione di parificazione del Rendiconto generale della Regione Marche per l'esercizio 2022 - inducono a ritenere che la suddetta normativa regionale possa anche presentare profili di illegittimità costituzionale;

- la reiterata e pervicace volontà della Giunta regionale di disattendere i rilievi della Corte dei Conti potrebbe indurre quest'ultima nel prossimo giudizio di parifica a sollevare d'ufficio, o su richiesta del Procuratore regionale, in via incidentale la questione di legittimità costituzionale della legislazione regionale censurata non potendosi non ritenere la rilevanza sotto tale profilo delle questioni poste;

Ritenuto che:

- delle questioni di legittimità costituzionale, che la Corte dei Conti potrebbe e dovrebbe prospettare sulla base dei rilievi da essa declinati, può esserne affermata la rilevanza in quanto dirette ad evitare *“effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e degli altri precetti costituzionali che custodiscono la sana gestione finanziaria”* nel senso affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 89 del 2017;

- come statuito in detta sentenza *“La parifica della Corte dei conti, pur non essendo un procedimento giurisdizionale in senso stretto, è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo.”*;

- proprio sulla base dei suindicati principi - e come già dedotto in occasione della discussione sul Rendiconto 2022, nella seduta assembleare del 29/11/2023 - il controllo effettuato dalla Corte dei Conti sul Rendiconto regionale è innanzitutto a garanzia dell'Assemblea legislativa perché si conclude con una pronuncia *“In nome del Popolo Italiano”* che giudica la conformità degli atti, e nella specie il Rendiconto, alle norme del diritto oggettivo;



Gruppo assembleare Partito Democratico

- in questa prospettiva il rinvio di una legge regionale al giudizio del “giudice delle leggi” quando la stessa è assunta in contrasto con la legislazione statale, e addirittura con la stessa Costituzione, appare all’evidenza un atto per niente discrezionale;

- peraltro, la proposizione delle questioni di legittimità costituzionale della legislazione regionale di cui in premessa sulla base dei reiterati rilievi della Corte dei Conti appare doverosa atteso che *“in mancanza della denuncia nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto regionale, non sussisterebbe altra possibilità di introduzione del sindacato costituzionale delle norme all’esame, ciò prefigurando un’area di immunità incompatibile con i principi fondanti dell’Ordinamento, non solo quello nazionale, posto che risultano decorsi i termini per sollevare ogni questione di costituzionalità in via principale”* (cfr. Requisitoria Procuratore regionale - Udienza 12/10/2017 - Giudizio di parificazione Rendiconto Regione Marche 2016);

- *“un’area di immunità”* che, se del caso, deve essere rimossa anche per perseguire eventuali responsabilità di ordine erariale e visto che la relativa azione, pur essendo obbligatoria, si dovrebbe arrestare dinanzi ad una legge per il disposto di cui all’art. 122 della Costituzione;

- una rimozione dell’*“area di immunità”* necessaria anche per garantire *“il principio di effettività”* della giurisdizione contabile che si realizza *“attraverso la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici”* ivi incluso *“l’obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione”*;

- sussiste, pertanto, la necessità e la opportunità di uniformare l’azione del governo regionale e della stessa legislazione regionale alle indicazioni della Corte dei Conti;

- e se è vero che, secondo il Presidente della Giunta regionale *“Legalità e trasparenza devono essere il faro da cui non si può prescindere”* il Governo regionale deve assumere con urgenza le conseguenti determinazioni.

Per quanto sopra,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- a proporre nella Legge di stabilità 2025 le necessarie modifiche alla legislazione regionale per uniformarle ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica garantiti dall’art. 119, comma 1, Costituzione;

- ad adottare tutte le iniziative e ad assumere tutti i provvedimenti di competenza per uniformare l’azione del Governo regionale alle indicazioni della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per le Marche di cui al giudizio di parificazione.